

# Guida operativa imprese di Autoriparazione

(legge 122/92)

REGISTRO DELLE IMPRESE

Aggiornamento gennaio 2023 a cura del Dott. Luciano Ciccaglione

### **SOMMARIO**

Attività soggette alla disciplina dell'autoriparazione Riferimenti normativi	3
Inizio attività e regimi amministrativi	4
<b>Informazioni aggiuntive</b>	7
Casi particolari	7
Modifiche normative alla legge 122/92	7
Legge n°224/2012: meccatronica	7
Requisiti per l'esercizio dell'attività	8
Requisiti personali e di onorabilità	8
Requisiti tecnico – professionali	9
Il responsabile tecnico	10
Nomina di responsabile tecnico	10
Aggiunta di ulteriore responsabile tecnico	11
Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico	11
Modalità di presentazione della pratica Comunica	12
Impresa individuale di nuova costituzione	12
Impresa individuale già iscritta per altra attività	12
Società inattiva	12
Società già attiva	12
Modulistica / costi amministrativi imprese individuali e società	13
Titoli di studio abilitanti (elenco indicativo e non esaustivo)	15
Casi particolari:	21
Titoli di studio e attestati di formazione professionale conseguiti all'estero	21
Titoli militari	21
Livelli di classificazione dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro	22

#### ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELL'AUTORIPARAZIONE

#### **❖ RIFERIMENTI NORMATIVI**

Legge 7 agosto 1990 n.241, art.19 Legge 5 febbraio 1992 n.122 Legge 5 gennaio 1996 n.25, art.6 D.lgs 11 febbraio 1998 n.3, art. 1, c.9 D.P.R. 14 dicembre 1999 n.558, art. 10 e 11 D.lgs 29 marzo 2004 n.99 D. L. 06 dicembre 2011 n.201, art. 40, c.6 Legge 11 dicembre 2012 n.224 Legge 04 aprile 2012 n.35, art. 39

L'attività di Autoriparazione si distingue in:

Sez. A: **Meccatronica** (meccanica e motoristica – elettrauto)

Sez. B: **Carrozzeria** Sez. C: **Gommista** 

<u>Rientrano</u> nell'attività di autoriparazione, così come individuata e regolamentata dalla L.122/92, tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore (*ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli*) <u>adibiti al trasporto su strada di persone e di cose</u>, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Sono soggette alla medesima disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione e ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (cosiddette officine o strutture interne).

**Non rientrano** nell'attività di autoriparazione le attività di preparazione di auto e moto da corsa e gokart (che non vanno su strada), le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione (che possono essere effettuati anche dai gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, ex D.lgs n.32/1998, art.1, c.9) che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

Anche le attività di costruzione di veicoli (seppure "speciali"), di costruzione di "autocarrozzerie" e, in genere, di trasformazione veicoli, esulano dall'ambito di applicazione della L. 122/92, in considerazione del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione (circolare MAP prot. 10556 del 18/11/2005).

Allo stesso modo non devono ritenersi assoggettate alle disposizioni della L. 122/92 le imprese che effettuino la <u>sola</u> attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra, anche se provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc, riconducibili alla categoria delle "macchine operatrici" previste dall'art. 58 del Codice della Strada), in quanto tali macchine, in considerazione del numero di posti di cui sono dotate e della possibilità di movimentare le sole cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, non possono definirsi "adibite al trasporto su strada di persone e di cose", condizione essenziale ai fini dell'applicazione della legge in commento, restando del tutto irrilevante la mera possibilità di circolazione del veicolo stesso (Circolare MAP prot. 10711 del 24/11/2005).

Non rientra, altresì, nell'ambito della presente disciplina l'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi <u>effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole</u> e da quelle che svolgono l'attività Agromeccanica (1) provviste di officina.

#### **❖ INIZIO DELL'ATTIVITÀ**

Le imprese sono tenute a presentare la segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) UNICA o CONDIZIONATA o la COMUNICAZIONE (in caso di subingresso) al SUAP territorialmente competente in base a dove è ubicata l'officina, utilizzando la modulistica standardizzata a livello nazionale (approvata con la Conferenza Unificata del 06/07/2017

http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/nuovi-moduli-unificati-e-semplificati/), con eventuali modelli **Intercalare antimafia/122**, per i soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs 159/2011, come allegati ai modelli già previsti per le denunce al Registro delle imprese.

Si sottolinea che concettualmente e giuridicamente la segnalazione certificata di inizio di attività resta una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all'esercizio dell'attività.

Quando il regime amministrativo indicato è la SCIA CONDIZIONATA l'avvio dell'attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni previste.

#### La data di inizio dell'attività, da indicare nella modulistica, è:

- per i comuni che utilizzano la piattaforma impresainungiorno.gov la data di protocollazione della S.C.I.A al SUAP e della COMUNICAZIONE UNICA al Registro delle imprese, in quanto **presentate CONTESTUALMENTE** ai due enti;
- per i comuni che non utilizzano la piattaforma impresainungiorno.gov è la data di protocollazione telematica della COMUNICAZIONE UNICA al Registro delle imprese.

Di seguito i NUOVI REGIMI AMMINISTRATIVI di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222:

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Esercizio di attività		a) SCIA per avvio dell'attività più comunicazione di impatto acustico:	
Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie,	a) SCIA unica	La SCIA Unica comprende la comunicazione di <b>impatto acustico</b> mediante compilazione di apposito modulo allegato della SCIA unica.	L. n. 224/2012 D.P.R. n. 558/1999, art. 10
gommisti			D. Lgs. n. 112/1998, art. 22
Con impatto acustico:		b) SCIA per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico:	L. n. 122/1992
<b>a)</b> se non si superano le soglie		L'istanza e la documentazione di	L. n. 447/1995, art. 8
della zonizzazione comunale;		impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure	D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
	b) SCIA	previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.	D.P.R. n. 59/2013
<b>b)</b> in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	condizionata	L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.	
Prevenzione	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività	D.P.R. n. 151/2011 -

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
incendi in caso di:  a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;  b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.		più SCIA per prevenzione incendi:  La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	Allegato I, punti 53 e 54
Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg[1]	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:  L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP contestualmente alla SCIA.  Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale.  L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.  In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V, Allegato IV, parte II D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)
Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attività più AUA per emissioni in atmosfera:  L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.  La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269  D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)

Camera ai Commercio I.A.A. ai	Frosinone - Latina – Ufficio Regis	stro delle Imprese Dott. Luciano Ci	ccaglione (01/01/2023) All. Dir. 09
ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero superiore a 20 kg		ricevimento dell'istanza.  L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	
			L. n. 224/2012
Subingresso  Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti	Comunicazione	In caso di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP.	D.P.R. n. 558/1999, art. 10  D. Lgs. n. 112/1998, art. 22  D.P.R, n. 387/1994  L. n. 122/1992  L. n. 447/1995, art. 8  D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B  D.P.R. n. 59/2013
Prevenzione incendi in caso di:  a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;  b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:  Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53 e 54

(1)"Art. 5 del d. Igs 99/04: È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta."

#### **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di autoriparazione, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

#### CASI PARTICOLARI

#### Struttura interna di impresa non del settore

Se un'impresa non del settore di autoriparazioni si avvale di propria struttura interna per la manutenzione dei propri autoveicoli, deve iscrivere nel R.e.a. il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la medesima struttura tecnica interna. Per l'iscrizione nel registro delle imprese occorre allegare ugualmente la presentazione della SCIA al SUAP e nella COMUNICAZIONE UNICA compilare l'intercalare P per il responsabile tecnico.

#### Trasferimento dell'azienda

L'impresa che rileva una attività di autoriparazione già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda
- conferimento di azienda
- fusione, scissione e incorporazione
- trasformazione eterogenea

presenta gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o nel R.e.a. allegando la modulistica prevista in base al regime amministrativo di riferimento (ad esempio COMUNICAZIONE per subingresso) e l'**Intercalare Antimafia/122**.

#### Apertura di Unità locale

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività è tenuta a presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o R.e.a. allegando la **Scia UNICA/ la SCIA CONDIZIONATA-AUTORIZZAZIONI / COMUNICAZIONE** con la designazione del nuovo responsabile tecnico per la nuova officina.

#### MODIFICHE NORMATIVE ALLA LEGGE n.122/92

#### Legge n°224/2012: meccatronica

Con le modifiche normative introdotte dalla Legge n°224/2012 (entrata in vigore il 05 gennaio 2013) sono state accorpate le sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto nella nuova attività di "meccatronica".

**Per gli avvii di nuove imprese,** a partire dal 5 gennaio 2013, non è più possibile iscrivere un'impresa per la sola attività di meccanica o per la sola attività di elettrauto; conseguentemente, coloro che vogliono aprire una nuova attività dovranno necessariamente chiedere la lett. a) della Legge 122/92 cioè la "meccatronica" ed essere in possesso dei requisiti necessari per entrambe le attività; i requisiti validi, alternativi tra loro, sono i seguenti:

- a) attività prestata per tre anni negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
- b) frequenza di un corso regionale sia per l'attività di meccanica/motoristica sia per quella di elettrauto più un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
- c) diploma di maturità professionale di Tecnico delle industrie meccaniche o diploma di qualifica professionale di operatore industrie meccaniche e dell'autoveicolo o laurea in ingegneria meccanica, ingegneria chimica, ingegneria aeronautica, fisica.

Con riguardo al requisito sub b) la legge prevede l'istituzione di appositi corsi regionali di qualificazione per la nuova attività di "meccatronica" entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Non è possibile, quindi, abilitare imprese che avviano nuove officine di autoriparazione tramite la nomina di due responsabili tecnici in possesso ciascuno dei requisiti per una delle due sezioni soppresse;

<u>Per le imprese già in attività</u> e regolarmente iscritte nel registro imprese o all'albo delle imprese artigiane al 5 gennaio 2013 la legge prevede quanto segue:

- quelle già abilitate sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto sono abilitate di diritto alla nuova attività di "meccatronica";
- quelle già abilitate alla <u>sola attività di meccanica/motoristica</u> possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2023), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di "elettrauto", mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);
- quelle già abilitate alla <u>sola attività di elettrauto</u> possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2023), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di meccanica/motoristica, mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);
- possono comunque continuare a svolgere l'attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell'impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

#### REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

#### \* Requisiti personali / di onorabilità

I requisiti personali di cui deve essere in possesso il responsabile tecnico sono:

- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità Europea, in cui sia operante la condizione di reciprocità;
- b) non aver riportato condanne definitive per reati connessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'art. 1, comma 2, L. 122/92, per i quali è prevista una pena detentiva;

Inoltre, è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Dlgs 159/2011 (**codice delle leggi antimafia**) nei confronti<u>dei soggetti di cui all'art. 85 del suddetto decreto legislativo;</u> dichiarazione che viene resa nella SCIA, per il titolare o il legale rappresentante, e nell'eventuale modello intercalare antimafia/122 per tutti gli altri soggetti.

# I soggetti sottoposti alla verifica antimafia, che devono attestare che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgsn.159/2011e ssm, di cui all'art. 85 del Dlgs 159/2011 sono:

- 1. per le imprese individuali: il titolare ed il direttore tecnico, ove previsto;
- 2. per le associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese: oltre il direttore tecnico, ove previsto:
  - a) per le associazioni: chi ne ha la legale rappresentanza;
  - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
  - c) per le società di capitali: anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
  - d) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico: chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate:
  - e) per le società semplice e in nome collettivo: tutti i soci;
  - f) per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari;
  - g) per le società di cui all'art. 2508 del codice civile: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
  - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese: le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
  - i) per le società personali: i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;
- 2-bis. oltre a quanto previsto al punto 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica: anche i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231.
- 2-ter. per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
- 2-quater. per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del punto 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere: i soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2%, nonché i direttori generali e i soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione antimafia deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato;

In caso di sostituzione di amministratore unico, consigliere di amministrazione, socio accomandatario, socio di SNC, al modello S2 per la "variazione/rinnovo cariche sociali" dovrà essere allegato il modello Intercalare antimafia/122 per l'autocertificazione del requisito morale dell'antimafia (onorabilità), pena la sospensione della pratica di modifica.

#### ❖ Requisiti tecnico-professionali (art. 7, legge 122/92)

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

#### a) titolo di studio

- -laurea o diploma universitario in materia tecnica, attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida);
- -diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l'attività (l'elenco, non

Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone - Latina – Ufficio Registro delle Imprese Dott. Luciano Ciccaglione (01/01/2023) All. Dir. 09 esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida);

-diploma di qualifica professionale rilasciato dall'I.P.S.I.A;

#### b) titolo di studio ed esperienza professionale

-aver conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività (è sufficiente anche la promozione al IV anno dell'Istituto Tecnico Industriale, con indirizzo attinente l'attività), e un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, in qualità di dipendente qualificato, titolare, socio o familiare collaboratore;

-corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l'attività e un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.

Per dimostrare l'esperienza lavorativa in aggiunta al titolo di studio richiesto è necessario aver prestato la propria attività in qualità di:

- titolare, amministratore o socio, lavorante iscritto all'INAIL;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL;
- dipendente operaio qualificato anche a tempo parziale (secondo il criterio di proporzionalità);

L'attività deve essere stata svolta, nel settore per cui si chiede l'abilitazione, all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

#### c) esperienza professionale

Aver esercitato l'attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore in qualità di:

- titolare, amministratore o socio, lavorante iscritto all'INAIL;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL;
- dipendente operaio qualificato anche a tempo parziale (secondo il criterio di proporzionalità);

La circolare MAP n°3600/06 prevede alcune tipologie contrattuali introdotte o modificate dalla riforma "Biagi":

- 1. Somministrazione: verifica l'immedesimazione e consente di maturare il requisito professionale;
- 2. Lavoro intermittente: non concretizza l'immedesimazione ma è computabile ai fini della maturazione del requisito professionale (proporzionalmente al lavoro svolto);
- 3. Lavoro ripartito: verifica l'immedesimazione e matura il requisito professionale;
- 4. Lavoro a progetto (CO.CO.CO.): non verifica l'immedesimazione e non consente di maturare il requisito tecnico-professionale.

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione purché la stessa abbia regolarmente iscritto nel Registro delle imprese la "struttura interna" dedicata all'attività di autoriparazione.

#### IL RESPONSABILE TECNICO

#### Nomina del responsabile tecnico

L'incarico di responsabile tecnico deve essere esplicitato in modo stabile e continuativo, mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa. Il responsabile tecnico deve assicurare una

Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone - Latina – Ufficio Registro delle Imprese

Dott. Luciano Ciccaglione (01/01/2023) All. Dir. 09

presenza costante presso l'officina dell'impresa di autoriparazione, impegnando l'impresa stessa con il suo operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività e garantendo ai terzi che l'espletamento dell'attività avvenga in conformità alla legge e nell'assoluto rispetto del principio della sicurezza del parco veicoli circolanti (circolare MICA n.3286/C del 19/06/92 – nota MSE 186089 del 09/12/2010 – nota MSE 83087 del 03/05/2011 – nota MSE 229051 del 07/11/2012).

Ne consegue che la qualifica di responsabile deve ritenersi incompatibile con ogni altra attività abitualmente esercitata in luogo diverso da quello in cui si svolge l'attività di

<u>autoriparazione</u>, sia essa di lavoro dipendente che di lavoro autonomo/professionale o d'impresa. Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine (*circolare MICA 3286/c del 19/06/92*), salvo sussista la contiguità delle stesse.

Può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte unità locale (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale piena responsabilità la propria funzione. La dimostrazione di tale circostanza è, naturalmente, a carico dell'impresa che, all'atto della segnalazione (S.c.i.a.) dovrà darne esplicita notizia (circolare ministeriale n. 387550 del 19 giugno 1995 – MICA n.388195 del 02/08/95 – nota MSE 113217 del 09/12/09).

Il responsabile tecnico deve rispettare un "rapporto di immedesimazione" con l'impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare
- amministratore
- socio lavoratore
- institore
- dipendente
- · collaboratore familiare

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

#### **Avvertenze**

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, e non provvede entro i termini di legge alle dovute modifiche, <u>l'ufficio avvierà le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività con l'applicazione delle sanzioni previste</u>.

#### **Avvertenze**

Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve necessariamente essere o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio accomandatario lavorante di s.a.s.

#### ❖ Aggiunta di ulteriore responsabile tecnico

Il MSE con parere del 02 gennaio 2020 dato alla CCIAA di Latina in merito alla possibilità di nominare più responsabili tecnici per l'attività di impiantistica (Dm n.37/2008) e per l'attività di autoriparatori (legge n.122/92), ha ritenuto possibile la nomina di più RT per l'attività di impiantistica e la non applicabilità del medesimo orientamento invece per gli autoriparatori (*vedasi anche direttiva n.3/2021*) escludendo, quindi, la possibilità dell'aggiunta di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività di autoriparazione.

#### Cessazione e contestuale sostituzione del responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione del responsabile tecnico inderogabilmente entro trenta giorni dall'evento presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P per la cessazione del precedente responsabile tecnico ed uno per comunicare la nomina del nuovo, nonché il modello **Rt/122**, relativo

Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone - Latina – Ufficio Registro delle Imprese Dott. Luciano Ciccaglione (01/01/2023) All. Dir. 09 alla nomina del nuovo responsabile tecnico. Diversamente, se l'adempimento della sostituzione viene effettuato oltre i trenta giorni, l'attività di autoriparazione deve essere sospesa o cessata.

#### **Avvertenze**

La Camera di Commercio provvede ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati

# MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PRATICA COMUNICA

#### Impresa individuale di nuova costituzione

Il modello **Scia UNICA/CONDIZIONATA-AUTORIZZAZIONI/COMUNICAZIONE** è allegato al modello I1 previsto per il Registro delle Imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività svolta e la descrizione dell'attività prevalente .

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» del responsabile tecnico (<u>nota bene: se coincide con il titolare dell'impresa l'intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).</u>

La data di inizio dell'attività è la data di protocollazione della pratica telematica se la SCIA/Comunicazione è inoltrata contestualmente al SUAP tramite la COMUNICAZIONE UNICA, mentre, per i comuni che non utilizzano la piattaforma impresainungiorno.gov è la data di protocollazione telematica della COMUNICAZIONE UNICA al Registro delle imprese.

#### Impresa individuale già iscritta per altra attività

Il modello **Scia UNICA/CONDIZIONATA-AUTORIZZAZIONI/COMUNICAZIONE** è allegato al modello I2 o UL previsto per il Registro delle Imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con il titolare dell'impresa l'intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).

La data di inizio dell'attività è la data di protocollazione della pratica telematica se la SCIA/Comunicazione è inoltrata contestualmente al SUAP tramite la COMUNICAZIONE UNICA, mentre, per i comuni che non utilizzano la piattaforma impresainungiorno.gov è la data di protocollazione telematica della COMUNICAZIONE UNICA al Registro delle imprese.

#### ❖ Società inattiva

Il modello **Scia UNICA/CONDIZIONATA-AUTORIZZAZIONI/COMUNICAZIONE** è allegato ai modelli S5 o UL previsto per il Registro delle Imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività e la descrizione dell'attività prevalente.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).

#### ❖ Società già attiva

Il modello Scia UNICA/CONDIZIONATA-AUTORIZZAZIONI/COMUNICAZIONE è allegato ai

Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone - Latina – Ufficio Registro delle Imprese

modelli S5 o UL previsto per il Registro delle Imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).

#### Avvertenze

L'attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli I1, I2, S5 o UL deve fedelmente corrispondere al contenuto dei settori indicati nel modello **Scia UNICA/CONDIZIONATA-AUTORIZZAZIONI/COMUNICAZIONE**.

#### MODULISTICA/COSTI AMMINISTRATIVI

Tutta la modulistica unificata predisposta per l'attività di autoriparazione, di seguito indicata, è disponibile sul sito <a href="http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/nuovi-moduli-unificati-e-semplificati/">http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/nuovi-moduli-unificati-e-semplificati/</a>.:

 Scia UNICA/Condizionata/Comunicazione: modello di segnalazione certificata di inizio attività;

Mentre, la modulistica sottostante è disponibile sul sito www.frlt.camcom.it

- Modello Intercalare Antimafia/122: modello di dichiarazione sostitutiva per il requisito morale dell'antimafia (onorabilità);
- Rt/122: modello per la nomina/aggiunta/sostituzione del responsabile tecnico;
- Dichiarazione esperienza lavorativa;

La seguente modulistica, "Scia", "Rt/122", e il modello "Intercalare Antimafia/122, allegata ad una pratica telematica, deve essere individuata con il codice documento "C21".

Inoltre i modelli vanno sottoscritti con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS). Se non si utilizza la firma digitale si sottoscrive il modello nell'apposito spazio e si allega la copia di documento di identità in corso di validità con codice documento "**E20**".

In caso di sostituzione di amministratore unico, consigliere di amministrazione, socio accomandatario, socio di Snc al modello S2 per la "variazione/rinnovo cariche" dovrà essere allegato il modello Intercalare antimafia/122 per l'autocertificazione del requisito morale dell'antimafia (onorabilità).

Imprese individuali di nuova costituzione e società inattive				
	Individuali	Società	Coop. Sociali	
Modulistica R.I.				
Modello base + SCIA/Autorizzazioni/ Comunicazioni + Modello Intercalare antimafia (eventuale)  Costi amministrativi	I1/ Int P + SCIA/ Autorizzazioni/ Comunicazioni	S5 / UL / nt P SCIA/ Autorizzazioni/ Comunicazioni	S5 /UL/ Int P SCIA/ Autorizzazioni/ Comunicazioni	
Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese (18,00€) maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (30,00€) maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (15,00€) maggiorata di € 15,00	
Imposta di bollo	SI	NO	NO	

Imprese individuali già iscritte per altre attività e società già attive					
	Individuali	Società	Coop. Sociali		
Modulistica R.I.					
Modello base + SCIA/ Autorizzazioni/ Comunicazioni + Modello Intercalare antimafia (eventuale)	I2/UL/ Int P + SCIA/ Autorizzazioni/ Comunicazioni	S5/ UL/ Int P + SCIA/ Autorizzazioni/ Comunicazioni	S5/UL/ Int P + SCIA/ Autorizzazioni/ Comunicazioni		
Costi amministrativi					
Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese (18,00€) maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (30,00€) maggiorata di €15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (15,00€) maggiorata di €15,00		
Imposta di bollo	SI	NO	NO		

# Titoli di studio abilitanti per la legge 122/92 (elenco indicativo e non esaustivo)

Le significative modifiche apportate dalla legge n.224/12 alla disciplina dell'attività di autoriparazione e le considerazioni formulate in materia del Ministero dello Sviluppo Economico hanno reso opportuna, per la valutazione dei requisiti tecnico - professionali abilitanti all'esercizio dell'attività di Meccatronica, una nuova analisi degli attestati di formazione professionale, dei titoli di studio di scuola secondaria di secondo grado e dei diploma di laurea di cui all'art. 7, comma 2, della L.n.122/92.

#### **DIPLOMA ISTITUTI TECNICI**

Istituto Tecnico Industriale	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
meccanica	XX	XX	XX
meccanica di precisione	XX	XX	XX
industria metalmeccanica	XX	XX	XX
industria navalmeccanica	XX	XX	XX
termotecnica	XX	XX	XX
costruzioni aeronautiche	XX	XX	XX
elettronica industriale	XX	Non abilitante	Non abilitante
elettronica e telecomunicazioni	XX	Non abilitante	Non abilitante
elettrotecnica	XX	Non abilitante	Non abilitante
elettrotecnica ed automazione	XX	Non abilitante	Non abilitante
perito industriale sperimentale ERGON	XX	XX	XX
perito industriale sperimentale AMBRA	XX	Non abilitante	Non abilitante
Istituto Tecnico Nautico	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili	XX	xx	xx
Macchinisti (1)	XX	XX	XX
Costruzioni Navali (1)	XX	XX	XX
Istituto Agrario	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
perito agrario	XX	Non abilitante	Non abilitante

DIPLOMI DI QUALIFICA E DI MATURITÀ PROFESSIONALE					
Diplomi di qualifica	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista		

professionale			
meccanico riparatore di	XX	XX	XX
autoveicoli			
operatore meccanico	XX	XX	XX
operatore delle industrie	XX	XX	XX
meccaniche e dell'autoveicolo			
operatore termico	XX	XX	XX
operatore elettronico	XX	Non abilitante	Non abilitante
operatore elettrico	XX	Non abilitante	Non abilitante
Elettricista installatore ed	XX	XX	XX
elettromeccanico			
Montatore di automezzi	XX	XX	XX
Operatore meccanico ed	XX	XX	XX
elettronico dell'autoveicolo			
	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
Diplomi di maturità			
professionale (2)			
tecnico delle industrie meccaniche	XX	XX	XX
dell'autoveicolo			
tecnico delle industrie elettriche	XX	XX	XX
ed elettroniche			
tecnico delle industrie meccaniche	XX	XX	XX
tecnico dei sistemi energetici	XX	XX	XX
tecnico delle industrie chimiche	XX	XX	XX

NUOVI DIPLOMI ISTITUTI TECNICI SETTORE TECNOLOGICO - QUINQUENNALI "riforma Gelmini"				
INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA E ENERGIA	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista	
Articolazione energia	XX	XX	XX	
Articolazione Meccanica e meccatronica	XX	XX	XX	
INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista	
Articolazione conduzione del mezzo (1)	XX	XX	XX	
Articolazione costruzione del mezzo (1)	XX	XX	XX	
Articolazione logistica	XX	XX	XX	
INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista	
Articolazione automazione	XX	Non abilitante	Non abilitante	
Articolazione elettronica	XX	Non abilitante	Non abilitante	

	NUOVI DIPLOMI ISTITUTI PROFESSIONALI - QUINQUENNALI "riforma Gelmini"			
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista	
Manutenzione e assistenza tecnica opzione Manutenzione mezzi di trasporto (2)	XX	XX	XX	

	NUOVI DIPLOMI ISTITUTI PROFESSIONALI – quadriennali e triennali "riforma Gelmini" (D.lgs n.226/05)			
	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista	
Diploma quadriennale				
Tecnico della riparazione dei	XX	XX	XX	
veicoli a motore				
Qualifica triennale				
Operatore alla riparazione dei	XX	XX	XX	
veicoli a motore - indirizzo				
riparazione di parti e sistemi				
meccanici ed elettromeccanici				
Operatore alla riparazione dei	XX	XX	XX	
veicoli a motore - indirizzo				
carrozzeria				

LAUREE QUINQUENNALI "vecchio ordinament			
Laurea	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista
ingegneria meccanica	XX	XX	XX
ingegneria elettrica	XX	XX	XX
ingegneria elettronica	XX	XX	XX
ingegneria chimica	XX	XX	XX
ingegneria aeronautica	XX	XX	XX
fisica	XX	XX	XX
chimica industriale	Non abilitante	Non abilitante	XX

	LAUREE SPECIALISTICHE QUINQUENNALI ex dm n°509/1999			
Laurea	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista	
36/S ingegneria meccanica	XX	XX	XX	
31/S ingegneria elettrica	XX	xx	XX	
32/S ingegneria elettronica	XX	XX	XX	
27/S ingegneria chimica	XX	xx	XX	
25/S ingegneria aerospaziale ed astronautica	XX	XX	XX	
20/S fisica	XX	xx	XX	
29/S ingegneria dell'automazione	XX	XX	XX	
50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	XX	XX	XX	
60/S scienza dell'universo	xx	XX	XX	

		LAUREE MAGISTRALI QUINQUENNALI ex dm n°270/2004		
Laurea	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista	
LM/33 ingegneria meccanica	XX	XX	XX	
LM/28 ingegneria	XX	XX	XX	
elettrica				
LM/29 ingegneria elettronica	XX	XX	XX	
LM/22 ingegneria	XX	XX	XX	
chimica				
LM/20 ingegneria	XX	XX	XX	
aerospaziale ed astronautica				
LM/17 fisica	XX	XX	XX	
	257	2.52		
LM/25 ingegneria	XX	XX	XX	
dell'automazione				
LM/44 modellistica	XX	XX	XX	
matematico-fisica per				
l'ingegneria				
LM/58 scienza dell'universo	XX	XX	XX	

LAUREE TRIENNALI (D.m. n.270/04)				
Laurea triennale	Meccatronica Carrozzeria Gommista			
ingegneria	XX	XX	XX	
meccatronica				

DIPLOMI UNIVERSITARI "vecchio ordinamento" LEGGE N°341/1990					
Laurea	Meccatronica Carrozzeria Gommista				
ingegneria meccanica	XX	XX	XX		
ingegneria elettrica	XX	NON ABILITANTE	NON ABILITANTE		
ingegneria elettronica	XX	NON ABILITANTE	NON ABILITANTE		

LAUREA E DIPLOMI NON PIU' RICONOSCIUTI				
Laurea	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
ingegneria civile e trasporti	XX	XX	XX	XX
ingegneria industriale sottosezione elettrotecnica	XX	XX	XX	XX

Questo diploma universitario non viene più riconosciuto dal 5 giugno 2007 (nota Ministero dello Sviluppo economico 14 gennaio 2000)

#### **ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (I.T.S.)**

Gli istituti tecnici superiori sono "scuole ad alta specializzazione tecnologica" nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche; costituiscono una formazione terziaria di alto livello non universitaria a cui possono accedere i soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Il percorso si articola in semestri e ha una durata di norma biennale (4 semestri); è previsto lo svolgimento obbligatorio di uno stage per almeno il 30% della durata del monte ore complessivo. Alla fine del percorso il titolo rilasciato è il Diploma di tecnico Superiore con l'indicazione dell'area tecnologica e della figura nazionale di riferimento.

Questi percorsi di alta formazione non sono contemplati nelle circolari o pareri ministeriali per l'acquisizione dei requisiti tecnico professionali perché di recente attuazione con avvio a partire dall'anno formativo 2011-2012 (decreto interministeriale 7 settembre 2011) e di conseguenza non si è formata una consolidata attività interpretativa circa l'idoneità dei diplomi conseguiti. Pertanto, a scopo meramente informativo, si riportano le figure professionali potenzialmente utili ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali:

	DIPLOMI DI ISTITUTO TECNICO SUPERIORE				
Area 2 – Mobilità sostenibile	Meccatronica	Carrozzeria	Gommista		
Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture	XX	XX	XX		
Area 4 - Nuove tecnologie per il Made in Italy					
Innovazione di processi e prodotti meccanici	XX	XX	XX		
Automazione e sistemi meccatronici	XX	XX	XX		

#### NOTE

- (1) Tali istituiti tecnici sono confluiti, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, nell'Istituto tecnico per il settore tecnologico articolazione "costruzione del mezzo" per le costruzioni navali e nel "conduzione del mezzo" per il macchinisti, secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D al DPR n.88/10.
- (2) Tali istituiti professionali sono confluiti, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, nell'Istituto professionale per il settore industria e artigianato, indirizzo "manutenzione e assistenza tecnica", opzione "manutenzione mezzi di trasporto", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D al DPR n.88/10.

#### Casi Particolari

#### Titoli di studio e attestati di formazione professionale conseguiti all'estero (paesi comunitari ed extracomunitari)

La valutazione complessiva dei titoli professionali conseguiti all'estero (titoli di studio e attestati di formazione professionale, sommati o meno all'esperienza lavorativa), al fine di accertare se siano o meno abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparazione, è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, al quale deve essere richiesta l'emanazione di uno specifico decreto di riconoscimento. Per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale, il richiedente deve attualmente rivolgersi al MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO- Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica – Ufficio VI - Registro imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli-professionali.

Per informazioni contattare:

DIVISIONE VI - Registro imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e

riconoscimento titoli professionali

Fax: (+39) 06.4705.5338

PEC: dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it

Sito web: http://www.sviluppoeconomico.gov.it

Il decreto di riconoscimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, attribuisce al beneficiario il diritto di esercitare sul territorio italiano l'attività di autoriparazione. Non lo esime, però, dal rispetto delle altre condizioni richieste dalla normativa italiana diverse dal requisito tecnico- professionale (possesso del requisito personale; sussistenza di un valido rapporto di immedesimazione con preponente; presentazione della S.C.I.A. 19 l'impresa ex art. Nei casi in cui il titolo di studio sia direttamente abilitante, alternativamente al decreto di riconoscimento si può ricorrere alla dichiarazione di equipollenza, rilasciata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che attesta l'equivalenza a tutti gli effetti giuridici del titolo di studio straniero a quello italiano.

#### Titoli militari

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione -Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica, con nota prot. 3407 del 19 maggio 2011, ha ribadito che i titoli (attestati, diplomi, brevetti) rilasciati dal Ministero della Difesa non sono da considerarsi titoli di studio, in quanto risultano tali solo quelli rilasciati da istituzioni scolastiche statali e paritarie. Tuttavia, il Decreto Interministeriale 16 aprile 2009, attuativo della L. 212/83, ha previsto l'equipollenza dei titoli conseguiti dagli arruolati e dai sottufficiali al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, ai diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali ai sensi del D.M. 24 aprile 1992. Più precisamente, il citato Decreto Interministeriale 16 aprile 2009, all'art. 1, c. 1, così dispone: "Al personale dei ruoli marescialli e sergenti delle Forze armate nonché agli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano frequentato e completato, con esito favorevole, i corsi di formazione generale, professionale e di specializzazione presso scuole ed istituti di formazione militari, presso i Reparti di impiego o presso scuole e centri di specializzazione, qualificazione e aggiornamento professionale anche non militari, sia in Italia che all'estero, è riconosciuto, a domanda, il corrispondente Diploma di qualifica dei corsi di studio

dell'istruzione professionale, secondo la tabella «A» annessa al presente decreto". Dispone, inoltre, al c. 3 dello stesso art. 1: "I titoli di studio di cui al comma 1, sono rilasciati ai sensi e per gli effetti della legge n. 212/1983 . Le domande, corredate da specifica attestazione rilasciata dall'Amministrazione Militare di appartenenza, dovranno essere presentate agli istituti professionali nei quali è attivata la specializzazione richiesta, che rilasceranno i relativi diplomi".

Nel momento in cui gli interessati si rivolgeranno alla Camera di Commercio per ottenere la valutazione dei propri titoli ai fini del riconoscimento del requisito tecnico-professionale per lo svolgimento dell'attività di autoriparazione, dovranno già essere in possesso del diploma di qualifica previsto dalla citata normativa, ri lasciato dai competenti istituti professionali (circ. MI.S.E. prot. 0115431 del 16.06.2011)

## Livelli di classificazione dei principali Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro in cui occorre essere stati inquadrati ai fini dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di AUTORIPARAZIONE

Tipo di CCNL	Livello di inquadramento operaio qualificato	Nuovi livelli di inquadramento
CCNL Metalmeccanica -industria	III – IV – V – V superiore - VI	AREA C: c1 - c2 - c3
CCNL Metalmeccanica – piccola e media industria	III – IV – V	AREA C: c1 - c2 - c3
CCNL Metalmeccanica – artigianato	V - IV - III	
CCNL Commercio – fino a 14 dipendenti	IV – III - II	
CCNL Commercio – da 15 a 50 dipendenti	V – IV - III	
CCNL Commercio – oltre 50 dipendenti	VI - V - IV	